



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°123 del 22 Marzo 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 Marzo 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito
ed alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. Calabria Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO .n 24 della Società A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB 2019

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 24/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: punizione sportiva perdita della gara Juventus Club – Silana Football Club 2019 con il punteggio acquisito sul campo 0-5, ammenda di € 300,00, squalifica calciatore Sig. NAQUI Youness fino al 31 MAGGIO 2023.

LA CORTE SPORTIVA D' APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo proposto dalla suddetta Società, udito il direttore di gara nonché il calciatore e la dirigente della Società reclamante – Sig.ra Bonasso Giovanna - , giusta espressa richiesta in atti, osserva quanto segue:

-per quanto riguarda l'ammenda di € 300,00 inflitta alla Società reclamante per comportamento offensivo tenuto dai dirigenti nei confronti del direttore di gara, la stessa deve essere annullata per assenza di prova della circostanza che ha determinato l'applicazione della sanzione.

Il direttore di gara, infatti, in sede di odierna audizione, ha ammesso di non essere stato in grado di individuare con esattezza i soggetti che avrebbero proferito nei suoi confronti parole ingiuriose e minacciose, trovandosi all'interno del proprio spogliatoio in compagnia dell'Osservatore Arbitrale .

Per quanto riguarda, invece, la squalifica inflitta al calciatore Sig. Naoui Youness, è indubbio che, all'esito delle odierne audizioni, questi abbia posto in essere un contegno, comunque, di natura violenta senza conseguenze apprezzabili.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo proposto annulla l'ammenda di € 300,00 inflitta alla Società reclamante.
riduce la squalifica del calciatore Sig. NAQUI Youness fino alla data del 25 FEBBRAIO 2023 confermando l'applicazione dei commi 3-4 ex art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 35 C.G.S.).
Dispone accreditarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO N.27 della Società C.F. CUS COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 10/03/2022 con cui è stata inflitta la sanzione della squalifica al calciatore Sig. AMENDOLARA Vincenzo fino al 30 GIUGNO 2022.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto, esaminato il rapporto arbitrale, ivi compreso il supplemento allegato, osserva quanto segue:

Sebbene il direttore di gara, in occasione della sua audizione alla seduta del 7/3/2022, abbia confermato fatti e circostanze esplicitati nel proprio rapporto, la condotta tenuta dal calciatore Amendolara Vincenzo va rivista alla luce del dettato normativo di cui all'art. 36 C.G.S., il quale recita:

“ Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico...”

E' del tutto evidente che il contatto fisico sia avvenuto tra il calciatore ed il direttore di gara ma, considerata la sua lieve entità (evidenziata dallo stesso arbitro nel proprio rapporto e confermata in sede di audizione) causata, probabilmente, dall'assembramento venutosi a creare intorno alla sua persona, circostanza, questa, specificata dallo stesso direttore di gara, non può ritenersi condotta scientemente violenta quella posta in essere dall'Amendolara.

Considerato che, per costante Giurisprudenza, i comportamenti volontariamente posti in essere dai calciatori nei confronti del direttore di gara ritenuti di modesta violenza (come può ritenersi quello oggetto di odierna valutazione) determinano l'applicazione di una sanzione notevolmente ridotta rispetto a quella inflitta nel caso di specie dal Giudice di primo grado, si ritiene equo ridurre la squalifica inflitta al calciatore.

P.Q.M.

A parziale riforma del provvedimento inflitto dal Giudice di Primo Grado riduce la squalifica al calciatore sig. AMENDOLARA Vincenzo fino alla data del 06 APRILE 2022.

Dispone accreditarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi